

Claudio Consolo

Spiegazioni di diritto processuale civile

Tredicesima edizione

**Aggiornamento al Correttivo 2024
della riforma del processo civile del 2022
(d.lgs. n. 164 del 2024)**



G. Giappichelli Editore

ISBN/EAN 979-12-211-0421-9 (Volume I)

ISBN/EAN 979-12-211-0422-6 (Volume II)

AVVERTENZA

La presente appendice reca un primo aggiornamento ragionato al Correttivo del 2024 alla riforma del 2022 (c.d. Riforma Cartabia).

Gli argomenti sono trattati per lo più nell'ordine in cui si trovano esposti nel Manuale e nelle relative Sezioni, salvo quando la linearità della esposizione ha consigliato di anticipare o posticipare un tema. In ogni caso, per facilitare il dialogo tra Manuale e appendice di aggiornamento, sono indicate nel testo, **in rosso**, le pagine di riferimento del Manuale ove l'istituto oggetto di intervento ad opera del d.lgs. n. 164/2024 è trattato.

INDICE

1. Le novità del Correttivo 2024 in tema di tutela di condanna e processo esecutivo. – 1.1. L'introduzione di limiti temporali di efficacia all'*astreinte* concessa in sede esecutiva ex art. 614-bis c.p.c. – 1.2. La dimidiazione dei termini nei giudizi di opposizione a precetto, all'esecuzione, agli atti esecutivi o di terzo, ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c. – 2. Le novità del Correttivo 2024 in tema di procedimento monitorio ed opposizione a d.i. – 2.1. L'ampliamento del novero delle c.d. 'prove scritte monitorie' ex art. 634 c.p.c. – 2.2. Gli interventi sull'opposizione a d.i. quanto al rito applicabile e alla tempistica della decisione sulla concessione della provvisoria esecutività. – 3. Le novità del Correttivo 2024 sulle modalità di esecuzione di comunicazioni e notificazioni. – 4. Le novità del Correttivo 2024 in relazione al giudizio di I grado retto dal rito ordinario di cognizione. – 4.1. Il nuovo requisito dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c.: l'indicazione dell'indirizzo PEC del convenuto. – 4.2. Il decreto sulle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. – 4.3. L'intervento (davvero correttivo) sui contenuti della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. (tra i quali rientrano anche le eccezioni nuove che siano replica alle eccezioni nuove svolte da controparte nella prima memoria). – 4.4. Il riconoscimento all'ordinanza di accoglimento della domanda ex art. 183-ter c.p.c. della veste di titolo per la iscrizione di ipoteca giudiziale. – 5. Le novità del Correttivo 2024 sul rito semplificato. – 6. Le novità del Correttivo 2024 in tema di impugnazioni. – 6.1. Gli interventi in tema di appello: la ennesima riscrittura (meramente formale) dell'art. 342 c.p.c. sulla formulazione dell'atto di appello, e la doverosa chiarificazione circa il termine per la costituzione dell'appellato ex art. 347 c.p.c. – 6.2. Gli interventi in tema di giudizio per cassazione: il *dies a quo* del termine per il deposito del controricorso in replica al ricorso incidentale e il venir meno della necessità del rilascio di nuova procura alle liti ex art. 380-bis c.p.c.

1. Le novità del Correttivo 2024 in tema di tutela di condanna e processo esecutivo

1.1. L'introduzione di limiti temporali di efficacia all'*astreinte* concessa in sede esecutiva ex art. 614-bis c.p.c.

Il Correttivo interviene anzitutto sull'**art. 614-bis c.p.c.** – che disciplina la misura coercitiva indiretta di carattere generale (**pp. 72-79, cap. 4, Sez. I, Vol. I, Spiegazioni**) – per specificare i limiti temporali di efficacia dell'*astreinte* pronunciata dal giudice dell'esecuzione.

La Riforma del 2022, infatti, ha introdotto la possibilità che l'*astreinte*, ove non emanata già in sede di cognizione, sia pronunciata dal giudice dell'esecu-

zione (su istanza di parte ed al ricorrere dei requisiti descritti al co. 1 dell'art. 614-bis c.p.c.). Tuttavia nulla veniva detto per il caso in cui, una volta pronunciata la misura, il processo esecutivo si fosse estinto (il che accade per rinuncia del creditore: art. 629 c.p.c.; o per inattività delle parti: artt. 630 e 631 c.p.c.: v. cap. 8, Sez. II, Vol. I, *Spiegazioni*). L'art. 614-bis c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 164/2024 chiarisce ora espressamente che la misura coercitiva indiretta “perde efficacia nel caso di estinzione del processo esecutivo”, secondando una soluzione già affacciata (v. p. 76, Vol. I, *Spiegazioni*).

Analoga conclusione (inefficacia della *astreinte*) dovrà valere anche per il caso – esso pure dubbio, ma purtroppo non risolto dal Correttivo – in cui la misura sia richiesta e concessa subito dopo la notifica del precetto, e tuttavia non venga poi instaurato – nei successivi 90 giorni: art. 481 c.p.c. – il processo esecutivo: in questo caso alla perdita di efficacia del precetto dovrà seguire anche la perdita di efficacia della misura coercitiva indiretta.

1.2. La dimidiazione dei termini nei giudizi di opposizione a precetto, all'esecuzione, agli atti esecutivi o di terzo, ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c.

Tra i vari interventi del d.lgs. n. 164/2024 sul processo esecutivo, merita qui di essere ricordato quello sugli **artt. 616 e 618 c.p.c.** L'art. 616 c.p.c. disciplina la fase iniziale del procedimento di opposizione a precetto o all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o di opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.); l'art. 618 c.p.c. la fase iniziale del procedimento di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): **pp. 374-376 e 381, cap. 9, Sez. II, Vol. I, *Spiegazioni***. Entrambe queste norme chiariscono che l'opposizione (qualunque opposizione esecutiva sia stata proposta) si svolge secondo le forme del rito applicabile in relazione all'oggetto della esecuzione. Il Correttivo vi aggiunge che ove debba trovare applicazione il rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà i termini previsti per la costituzione dell'attore (art. 165 c.p.c.: 10 giorni dalla notifica della citazione), per la costituzione del convenuto (art. 166 c.p.c.: 70 giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. fissata nell'atto di citazione), per la pronuncia del decreto dedicato alle verifiche preliminari (art. 171-bis c.p.c.: 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto), e per le tre memorie di trattazione disciplinate dall'art. 171-ter c.p.c. (che sono, rispettivamente, di 40 giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., 20 e 10 giorni prima di tale udienza). La Relazione Illustrativa al Correttivo chiarisce che la finalità della prevista dimidiazione è quella di rendere più celere il giudizio di opposizione esecutiva, connotato dai caratteri dell'urgenza. La scelta non ci pare condivisibile (non sono certo quei termini pieni a determinare l'eccessiva durata dei nostri processi di cognizione), e rischia – almeno nei primi tempi di applicazione delle norme riformate – di far incorrere le parti in decadenze non volute (ma non certo incolpevoli ex art.

153 c.p.c., e dunque senza rimedio della rimessione in termini: su cui v. cap. 5, Sez. IV, Vol. I, *Spiegazioni*). In disparte poi il problema della dimidiazione del termine dispari, di 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, previsto (a carico del giudice, e così senza che il mancato rispetto de termini decadenze) dall'art. 171-bis c.p.c.

Quanto alla competenza territoriale per l'opposizione a precetto (quella che si propone prima che il processo esecutivo sia reso pendente, il che avviene con il successivo pignoramento), essa spetta, in base all'art. 27 c.p.c., al giudice del luogo della esecuzione. La norma, tuttavia, fa salvo quanto previsto dall'**art. 480, co. 3, c.p.c. (p. 375, cap. 9, Sez. II, Vol. I, *Spiegazioni*)**, il quale pure è stato inciso dal Correttivo.

Sino alla entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2024, infatti, l'art. 480, co. 3, c.p.c. imponeva al creditore procedente di eleggere domicilio nel comune in cui aveva sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza di tale elezione, le opposizioni a precetto si sarebbero proposte avanti al giudice del luogo in cui il precetto era stato notificato. Oggi, invece, l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice della esecuzione diviene ipotesi residuale: è necessaria solo se la parte stia in giudizio personalmente ed al contempo non indichi un indirizzo PEC. La parte che stia in giudizio con il patrocinio di un difensore (il quale è munito di indirizzo PEC), oppure che stia in giudizio personalmente ma indichi il proprio indirizzo PEC, non è tenuta ad eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'opposizione: sarà domiciliata presso l'indirizzo PEC (del difensore o suo) indicato. La parte dovrà però pur sempre espressamente indicare nel precetto qual è il giudice competente per l'esecuzione ex art. 27 c.p.c., in modo da indicare al debitore avanti a quale giudice proporre opposizione a precetto. Se nel precetto la indicazione del giudice competente per l'esecuzione manchi, varrà invece la nota regola per cui l'opposizione a precetto si propone al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato.

2. Le novità del Correttivo 2024 in tema di procedimento monitorio ed opposizione a d.i.

2.1. L'ampliamento del novero delle c.d. 'prove scritte monitorie' ex art. 634 c.p.c.

Un primo intervento del Correttivo in tema di procedimento monitorio riguarda l'elenco delle c.d. prove scritte monitorie (**art. 634 c.p.c., pp. 191-192, cap. 1, Sez. II, Vol. I, *Spiegazioni***). Il Legislatore del 2024, recependo un orientamento già formatosi nella giurisprudenza di merito, ha chiarito che prova scritta

idonea a sorreggere la domanda di pronuncia di decreto ingiuntivo sono anche le fatture elettroniche, purché il ricorrente abbia rispettato le norme relative alla loro formazione, e così abbia trasmesso la fattura elettronica, una volta generata, attraverso il Sistema di interscambio gestito dalla Agenzia delle Entrate. La trasmissione della fattura andrà essa pure dimostrata, e lo potrà essere mediante produzione, in uno con il ricorso per d.i., del duplicato informatico della fattura e della ricevuta di consegna della stessa generato dal Sistema di interscambio.

2.2. Gli interventi sull'opposizione a d.i. quanto al rito applicabile e alla tempistica della decisione sulla concessione della provvisoria esecutività

Il Correttivo interviene anche sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione a due non marginali profili.

Anzitutto viene modificato l'**art. 645 c.p.c. (p. 198, cap. 1, Sez. II, Vol. I, Spiegazioni)**, che fino a ieri prevedeva che la opposizione si introducesse con atto di citazione, e che dunque il relativo giudizio si svolgesse nelle forme del rito ordinario di cognizione. Il Legislatore del 2024 ha giustamente eliminato il riferimento alle norme sul procedimento ordinario, poiché l'opposizione – a discrezione dell'opponente – può essere introdotta anche con ricorso secondo la disciplina del rito semplificato ex art. 281-decies (v. cap. 8, Sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*, **nonché cap. 5 di questa appendice di aggiornamento**).

Il Correttivo ha però perduto l'occasione per codificare l'orientamento di Cass. sez. un. n. 9479 del 2023 (pp. 203-205, cap. 1, Sez. II, Vol. I, *Spiegazioni*), che a sua volta recepisce la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ammette l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non opposto, su termine concesso d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, previo rilievo officioso della vessatorietà delle clausole del contratto posto a base della domanda monitoria proposta nei confronti del debitore. Allo stesso modo, si sarebbe potuto intervenire sull'art. 640 c.p.c., per chiarire che il giudice della fase monitoria ha il potere-dovere di ordinare la produzione del contratto tra professionista e consumatore, per sincerarsi già prima della emanazione del d.i. richiesto dal professionista, della non vessatorietà delle clausole contrattuali sulle quali si fonda la domanda monitoria.

L'altro intervento del 2024 riguarda la tempistica per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, nel caso il debitore ingiunto abbia proposto opposizione (**art. 648 c.p.c., pp. 195, 197-198, cap. 1, Sez. II, Vol. I, Spiegazioni**). L'art. 648 ante Correttivo 2024, infatti, stabiliva che il creditore che avesse ottenuto la pronuncia di un d.i. non esecutivo, poteva chiedere al giudice dell'opposizione proposta dal debitore, di dotare il decreto ingiuntivo di provvisoria esecutorietà alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. Questa tempistica era apparsa ragionevole in relazione al rito ordinario ante riforma Cartabia, quando la udienza ex art. 183 c.p.c. si teneva subito dopo la costitu-

zione in giudizio delle parti (v. pp. 183-184, cap. 1, Sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*); con la riforma Cartabia, però, l'udienza ex art. 183 c.p.c. è preceduta (e non seguita, come era prima) dalle tre memorie di trattazione e istruzione ex art. 171-ter c.p.c. La conseguenza è che nelle opposizioni introdotte con il rito ordinario di cognizione, sulla richiesta del creditore opposto di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i., il giudice pronunciava non prima di sei mesi dalla pronuncia del d.i.

Proprio per evitare al creditore il pregiudizio dell'attesa della concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. che non sia stato pronunciato sin da subito esecutivo, il Correttivo interviene sull'art. 648 c.p.c., introducendo un nuovo ult. co., a norma del quale "se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile". Ancorché il nuovo ult. co. dell'art. 648 c.p.c. non faccia espresso riferimento alla fissazione di una apposita udienza nella quale discutere della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, nulla vieta che il giudice della opposizione la fissi (secondo una prassi per vero già invalsa all'indomani dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, benché allora senza appiglio positivo).

L'istanza per la concessione della provvisoria esecutorietà potrà essere formulata dal creditore opposto già con la comparsa di costituzione e risposta, e il giudice dell'opposizione, verosimilmente con il decreto ex art. 171-bis c.p.c., o anche prima della scadenza del termine per la pronuncia del decreto (specie se il creditore opposto si sia costituito molto prima della scadenza del termine per la costituzione) inviterà le parti a prendere posizione sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà al d.i., attivando il contraddittorio (scritto o orale) sul punto. Dopodiché, se ne valuterà sussistenti i presupposti (in termini di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*: v. pp. 197-198, cap. 1, Sez. II, Vol. I, *Spiegazioni*), con ordinanza non impugnabile concederà la provvisoria esecutorietà.

La previsione di questo incidente cautelare-anticipatorio in seno alla fase di opposizione a d.i., pone tuttavia alcuni problemi di coordinamento con quanto previsto dal co. 1 dell'art. 648 c.p.c., ossia con la possibilità (che resta) che il creditore opposto, "se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione", chieda ed ottenga dal giudice dell'opposizione, alla udienza ex art. 183 c.p.c., la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. I presupposti qui sono diversi – non le ragioni di urgenza (di cui parla il nuovo ult. co. dell'art. 648 c.p.c.), ma la circostanza che l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione – e tuttavia v'è da chiedersi quale sarà la sorte della istanza del creditore proposta ex co. 1 dell'art. 648 c.p.c., se egli si sia visto rigettare quella proposta ex ult. co. art. 648 c.p.c.

Bisognerà guardare alle ragioni di rigetto della prima istanza: se la richiesta del creditore opposto è stata rigettata per mancanza di *periculum in mora*, allora ciò non impedirà al giudice di concedere poi la provvisoria esecutorietà del decreto al ricorrere dei presupposti del co. 1 dell'art. 648 c.p.c. Più dubbio è cosa accadrà se l'istanza svolta ex art. 648, ult. co., c.p.c. sia stata rigettata perché l'opposizione è stata reputata di pronta soluzione: in questo caso il giudice dovrebbe mantenersi fedele a tale valutazione, e rigettare dunque per tale ragione anche l'istanza svolta ex art. 648, co. 1, c.p.c.

3. Le novità del Correttivo 2024 sulle modalità di esecuzione di comunicazioni e notificazioni

Altri interventi del Correttivo riguardano le modalità di esecuzione di comunicazioni e notifiche.

Per quanto riguarda le comunicazioni – attività compiuta dal cancelliere al fine di informare le parti (o altri soggetti del processo: ad es. il consulente tecnico d'ufficio) che si sono verificati determinati fatti rilevanti per il processo (quasi sempre si tratterà della pronuncia di un provvedimento del giudice): **pp. 703-704, cap. 5, Sez. IV, Vol. I, Spiegazioni** – il d.lgs. n. 164 del 2024 è intervenuto sull'**art. 136 c.p.c.** anzitutto per chiarire che le comunicazioni si effettuano sempre via Posta Elettronica Certificata (nel caso della parte costituita a mezzo di difensore, all'indirizzo PEC del difensore, che va indicato nell'atto di citazione o nella comparsa di costituzione e risposta; le PEC di tutti gli avvocati, così come degli altri professionisti che sono tenuti ad averla – es.: ingegneri, architetti – e delle imprese, è disponibile al portare INI PEC). Se la comunicazione telematica non va a buon fine per causa non imputabile al destinatario della PEC (ad es. un malfunzionamento del server di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario), allora la cancelleria dovrà trasmettere la comunicazione all'ufficiale giudiziario che provvederà alla sua notifica. Se invece la comunicazione telematica non va a buon fine per causa imputabile al destinatario (perché ad es. la casella PEC dell'avvocato è incapiente, o risulta inattiva), il cancelliere provvederà alla comunicazione mediante inserimento dell'atto nel Portale dei Servizi Telematici.

Si tratta di un portale gestito dal Ministero della Giustizia, che ospita tra l'altro aree riservate ove gli ausiliari del giudice (cancelliere, ufficiale giudiziario) dovranno 'caricare' atti e provvedimenti che non sono riusciti a comunicare o notificare via PEC al destinatario.

Ed infatti, anche il nuovo **ultimo comma dell'art. 149-bis c.p.c.** (sulle notifiche a mezzo PEC: **pp. 705-706, cap. 5, Sez. IV, Vol. I, Spiegazioni**), aggiunto dal Correttivo, prevede l'impiego del Portale dei Servizi Telematici. Il Legi-

slatore, infatti, ha inteso traslare alle notificazioni telematiche la disciplina del perfezionamento della notificazione a mezzo posta di atti giudiziari per compiuta giacenza (p. 711, cap. 5, Sez. IV, Vol. I, *Spiegazioni*), che prevede che ove la notificazione non sia andata a buon fine, l'atto va depositato presso l'ufficio postale, e l'agente postale deve dare notizia al destinatario del tentativo non andato a buon fine e del deposito dell'atto mediante avviso in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera comunque perfezionata (sia o meno stato ritirato il plico depositato presso l'ufficio postale) dopo dieci giorni dal deposito. Ebbene, per le notifiche a mezzo PEC è previsto che l'ufficiale giudiziario che non riesca a compiere la notifica (ad es. perché la casella del destinatario è piena), dovrà depositare telematicamente l'atto in un'area riservata del Portale dei Servizi Telematici, accessibile al destinatario. Decorsi dieci giorni dal deposito, la notifica si considererà perfezionata. Senonché non viene detto come il destinatario verrà avvertito di tale deposito, e così della necessità di accedere al Portale dei Servizi Telematici.

4. Le novità del Correttivo 2024 in relazione al giudizio di I grado retto dal rito ordinario di cognizione

4.1. Il nuovo requisito dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c.: l'indicazione dell'indirizzo PEC del convenuto

I maggiori interventi del Correttivo riguardano il giudizio di I grado, sia ove retto dal rito ordinario, sia se retto da quello semplificato (su cui **v. cap. 5 di questa appendice di aggiornamento**).

Un primo intervento del Legislatore del 2024 è sull'**art. 163 c.p.c. (pp. 185-186, cap. 1, Sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*)**, relativo al contenuto dell'atto di citazione: con il Correttivo l'elenco dell'art. 163 c.p.c. si arricchisce, poiché si impone all'attore, nel declinare le generalità del convenuto, di indicare altresì l'indirizzo PEC di quest'ultimo, ove risultante "da pubblici elenchi". La ragione della modifica, si legge nella Relazione Illustrativa al Correttivo, è che oggi l'indirizzo PEC equivarrebbe all'indicazione della residenza, domicilio o dimora.

In ogni caso, la mancanza indicazione dell'indirizzo PEC del convenuto, anche ove pubblicamente reperibile, non reputiamo darà luogo a nullità della citazione per mancata individuazione del convenuto, ove l'attore abbia indicato gli elementi classici, del nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio o dimora del convenuto.

4.2. Il decreto sulle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c.

La norma che più di ogni altra è stata incisa dal Correttivo è l'**art. 171-bis c.p.c.**, sulle c.d. verifiche preliminari (v. **pp. 223-224, cap. 2, Sez. VI, Vol. II, Spiegazioni**), che il Legislatore del 2024 ha interamente riscritto.

Si tratta tuttavia di una riscrittura deludente. Ci si sarebbe infatti aspettati che il Legislatore del 2024 si attenesse alle indicazioni fornite dalla **Consulta**, con la **sentenza n. 96 del 3 giugno 2024** quanto ai rapporti tra decreto ex art. 171-bis c.p.c. ed attivazione del contraddittorio delle parti. In quella occasione la Corte Costituzionale ha escluso l'incostituzionalità dell'art. 171-bis c.p.c. (ante Correttivo), perché ha ritenuto di poterne proporre una interpretazione ardita, confidando – è da credere – sull'imminente correttivo che ponesse rimedio al testo di legge.

Il problema era (ed è, per vero) che con il decreto ex art. 171-bis c.p.c., che il giudice adotta senza aver sentito le parti, il giudice deve anche dare i provvedimenti necessari alla sanatoria di eventuali vizi che reputi sussistenti: cosa accade, però, se una delle parti vorrebbe un confronto in contraddittorio sulla sussistenza di tali vizi, e reputi per intanto di non provvedere con l'attività sanante additata dal giudice nel decreto pronunciato senza previo contraddittorio con le parti? Al quesito si poteva rispondere (e forse, ora, visto il deludente Correttivo, si risponderà) che l'art. 171-bis c.p.c. è incostituzionale, perché correla la chiusura in rito del processo (ad es. estinzione per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.) ad un ordine assunto dal giudice senza previo contraddittorio delle parti sulla questione. La Consulta, tuttavia, aveva provato a salvare la norma, fidando appunto sull'intervento di un Correttivo di diverso tenore, e ne aveva prospettato una lettura costituzionalmente ortopedica del seguente tenore. Se il giudice rileva un vizio del procedimento (ad es. la non integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.), prima di emettere il decreto ex art. 171-bis c.p.c. e promuoverne la sanatoria, può sempre fissare una apposita udienza preliminare per sentire le parti sulla questione (udienza di cui, tuttavia, il testo dell'art. 171-bis c.p.c., ante e post Correttivo, non reca traccia). Se il giudice pronuncia il decreto senza sentire le parti, ciascuna parte può sollecitare la fissazione di una udienza, per discutere, ancorché *ex post*, sulla questione rilevata d'ufficio. Se il giudice non attivi il contraddittorio prima della pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c., e neppure fissi poi l'udienza richiesta dalle parti, il mancato compimento dell'attività sanante non avrà effetti pregiudizievoli per la parte: all'udienza ex art. 183 c.p.c. (e così dopo le tre memorie di trattazione e istruzione ex art. 171-ter c.p.c.), il giudice dovrà valutare nuovamente, e nel contraddittorio delle parti, la questione pregiudiziale di rito, e anche se si convincesse di averla sin da subito bene decisa, è solo da quella udienza che si computeranno i termini per sanare il vizio rilevato, pena la chiusura in rito del giudizio. Questa era la Consulta.

L'interpretazione costituzionalmente orientata del (ormai vecchio) art. 171-bis c.p.c., non è stata però recepita dal Correttivo, che si limita a chiarire quanto già la

giurisprudenza di merito aveva evidenziato: ogni volta che il giudice rinvia con decreto ex art. 171-bis c.p.c. l'udienza ex art. 183 c.p.c. per consentire sanatorie (es.: citazione del litisconsorte necessario pretermesso ex art. 102 c.p.c.; ma anche rinnovo della notifica al convenuto contumace involontario ex art. 291 c.p.c.), 55 giorni prima della nuova udienza il giudice dovrà nuovamente svolgere le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., per valutare se il vizio è stato sanato.

Come interpretare allora l'art. 171-bis c.p.c., nell'attesa di una nuova rimessione della questione di sua legittimità costituzionale (ormai ineludibile)? Si potrebbe ritenere che la forma del decreto, additata dall'art. 171-bis c.p.c., sia per sua natura inospitale a provvedimenti decisori del giudice, poiché pronunciato appunto in assenza del contraddittorio. Ed allora, tutti i provvedimenti assunti con il decreto ex art. 171-bis c.p.c., anche quelli con i quali viene assegnato un termine per la sanatoria di vizi, dovranno essere confermati all'udienza ex art. 183 c.p.c. (ossia dopo le tre memorie di trattazione ex art. 171-ter c.p.c.), e solo allora potrà dal giudice essere assegnato un termine perentorio per la sanatoria. Così si preserva il diritto al contraddittorio e di difesa delle parti, ma con un manifesto spreco di tempi e risorse, come ognuno vede.

Le altre modifiche apportate all'art. 171-bis c.p.c. dal Correttivo appaiono certo migliori. Anzitutto la pronuncia del decreto segna il termine finale per poter rilevare d'ufficio e sottoporre così alle parti la questione della incompetenza del giudice adito.

Risultato, questo, che il Correttivo ha ottenuto modificando l'**art. 38 c.p.c.**, che disciplina la eccezione di incompetenza (**pp. 446-447, cap. 3, Sez. III, Vol. I, Spiegazioni**). La modifica attiene al momento ultimo per il rilievo ufficioso della incompetenza da parte del giudice adito: fino ad oggi tale momento restava quello dell'udienza ex art. 183 c.p.c., pur se dopo la Riforma del 2022 tale udienza si tiene in un momento avanzato del processo (dopo che le parti si sono scambiate le tre memorie di trattazione previste dall'art. 171-ter c.p.c.: v. cap. 2, Sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*). Il Correttivo, preso atto delle modifiche apportate al rito ordinario di cognizione (per cui v. capp. 1-3, Sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*), chiarisce che il giudice deve rilevare la questione della sua (in)competenza con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. (su cui v. cap. 2, Sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*) se opera il rito ordinario, o, negli altri riti (ad es. quello semplificato: v. cap. 8, Sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*, **nonché cap. 5 di questa appendice di aggiornamento**), non oltre la prima udienza.

L'altra modifica riguarda il mutamento di rito da ordinario a semplificato: il Correttivo ha previsto che tale mutamento vada disposto già con il decreto ex art. 171-bis c.p.c., e non più all'udienza ex art. 183 c.p.c. (termine che aveva ben poco senso, visto che a quel punto erano già state depositate le memorie di trattazione e istruzione ex art. 171-ter c.p.c.), come disponeva invece l'**art. 183-bis c.p.c.**, per ciò abrogato (v. **pp. 371-372, cap. 8, sez. VI, Vol. II, Spiegazioni**). In questo caso in cui il giudizio proseguirà nelle forme del rito semplificato, ma gli

atti introduttivi erano stati redatti secondo il rito ordinario (che non prevede preclusioni alla formulazione di istanze istruttorie e deposito documenti con gli atti introduttivi) si prevede che il giudice assegni un termine alle parti per integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.

4.3. L'intervento (davvero correttivo) sui contenuti della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. (tra i quali rientrano anche le eccezioni nuove che siano replica alle eccezioni nuove svolte da controparte nella prima memoria)

Il Correttivo è intervenuto anche sull'**art. 171-ter, c.p.c.** (**pp. 237-238, cap. 2, Sez. VI, Vol. II, Spiegazioni**), ed in particolare sui contenuti della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., al fine – spiega la Relazione Illustrativa – di colmare una lacuna “frutto di un errore materiale”. Nel descrivere i contenuti della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., infatti, la norma non menzionava la possibilità di proporre eccezioni nuove che fossero conseguenza delle eccezioni nuove formulate dalla controparte nella I memoria (il che invece era uno dei contenuti della II memoria post udienza disciplinata dall'art. 183, co. 6, c.p.c. ante Riforma Cartabia). Per effetto dell'intervento del Correttivo, oggi è (nuovamente) chiaro che nella II memoria, sono altresì ammissibili le eccezioni nuove che siano replica alle eccezioni formulate dall'avversario nella I memoria ex art. 171-ter c.p.c.

4.4. Il riconoscimento all'ordinanza di accoglimento della domanda ex art. 183-ter c.p.c. della veste di titolo per la iscrizione di ipoteca giudiziale

Il Legislatore del 2024 ha potenziato lo strumento dell'ordinanza di accoglimento della domanda ex **art. 183-ter c.p.c.**, capace di chiudere il giudizio ma inidonea al giudicato (**pp. 258-259, cap. 3, sez. VI, Vol. II, Spiegazioni**): tale ordinanza, ove non sia stata fatta oggetto di reclamo, o il reclamo sia stato respinto, costituisce altresì – per effetto del Correttivo – titolo per la iscrizione di ipoteca giudiziale.

5. Le novità del Correttivo 2024 sul rito semplificato

Il Correttivo 2024 interviene anche sulle norme che regolano il rito semplificato, a partire dall'**art. 281-decies c.p.c.** (**pp. 368-369, cap. 8, Sez. VI, Vol. II, Spiegazioni**), di cui viene riscritto il secondo comma, e cui viene aggiunto un terzo comma.

La riscrittura del co. 2 dell'art. 281-decies c.p.c. è funzionale a chiarire in modo ancora più netto che ove la causa sia a decisione monocratica, il rito semplificato

può essere scelto dall'attore anche ove non ne ricorrano i presupposti di operatività sanciti dal co. 1, ossia l'essere la causa documentale o di pronta soluzione, o comunque tale da non richiede una istruzione complessa. Il co. 3 neointrodotta, invece, pone fine a gravi incertezze circa il rito applicabile alle opposizioni pre-esecutive (ex artt. 615, co. 1 e 617, co. 1 c.p.c., su cui v. cap. 9, Sez. II, Vol. I, *Spiegazioni*) e alla opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.): viene definitivamente chiarito che tali giudizi potranno anche essere introdotti con il rito semplificato.

Altre modifiche interessano l'**art. 281-duodecies c.p.c. (pp. 369-370, cap. 8, Sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*)** dedicato, tra l'altro, all'udienza e alla eventuale propaggine di trattazione scritta. Una prima modifica serve a chiarire che all'udienza l'attore potrà non solo proporre nuove eccezioni, ma anche nuove domande, se siano conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto. L'altra modifica sopprime, conformemente alle attese, la formula ambigua del "giustificato motivo", da cui dipendeva la concessione dei termini per due memorie di trattazione, ed il conseguente differimento delle barriere preclusive per la modificazione di domande ed eccezioni e per il compimento delle attività asseverative. Tale formula lasciava infatti troppa discrezionalità al giudicante. E tuttavia la formula impiegata in sostituzione ("quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede ...") si rivela essa pure insoddisfacente. Ed infatti, se è chiaro che l'intento del legislatore era quello di consentire la concessione di memorie nei soli casi in cui l'attore potesse dirsi "sorpreso" dalle difese del convenuto, nulla esclude che il giudice reputi che l'attore possa, già all'udienza, replicare a domande e difese svolte dal convenuto nella sua memoria di costituzione, e per ciò non concedere la propaggine scritta. Di qui la diversa proposta interpretativa affacciata in dottrina all'indomani della entrata in vigore del Correttivo, secondo cui le memorie, se vi sia istanza di parte, andrebbero sempre concesse (interpretazione certo suadente, e però non totalmente coerente con il dato positivo).

Infine il correttivo interviene anche sul modello decisorio nel rito semplificato nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, **art. 281-terdecies c.p.c. (p. 371, cap. 8, Sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*)**: si prevede che il giudice istruttore, quando reputa la causa matura per la decisione, dispone che la discussione orale avvenga davanti a sé (non davanti all'intero collegio di tre magistrati, che dovrà poi decidere), per poi riferirne al collegio in camera di consiglio. Le implicazioni sistematiche della scelta compiuta dal Correttivo sono di notevole spessore: il fatto che due magistrati non siano coinvolti nella discussione, e ne apprendano gli esiti solo *de relato*, è infatti grave, benché non configuri il vizio di mutamento del giudice. Oltre a ciò, si pone per le parti il problema della conoscibilità della composizione del collegio che assumerà la decisione in camera di consiglio ai fini della eventuale ricusazione dei magistrati che vi prenderanno parte.

Resta ferma la possibilità, per ciascuna parte, di chiedere la discussione orale avanti all'intero collegio, che dovrà essere concessa ove richiesta, e che sarà preceduta da termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e di note conclusionali.

6. Le novità del Correttivo 2024 in tema di impugnazioni

6.1. Gli interventi in tema di appello: la ennesima riscrittura (meramente formale) dell'art. 342 c.p.c. sulla formulazione dell'atto di appello, e la doverosa chiarificazione circa il termine per la costituzione dell'appellato ex art. 347 c.p.c.

Il Correttivo 2024, al pari di pressoché tutti gli interventi legislativi che l'hanno preceduto, riformula nuovamente l'**art. 342 c.p.c.**, sui requisiti dell'atto di appello (v. **pp. 491-492, cap. 2, Sez. VII, Vol. II, Spiegazioni**). Si tratta tuttavia anche questa volta di modifiche meramente stilistiche, che non incidono la sostanza: l'atto di appello va formulato esattamente come lo si formulava ante Correttivo. E così l'appellante dovrà selezionare i capi di sentenza (intesi come capi di questione: v. pp. 482-484, cap. 2, Sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*) che intende rimettere in discussione, ed in relazione a quei capi svolgere motivi di censura che potranno riguardare la costruzione dei fatti come svolta dal giudice di I grado, o errori di diritto da quello commessi.

L'altro intervento sull'appello serve invece a correggere una incongruenza della Riforma Cartabia circa la disciplina della costituzione in giudizio dell'appellato, in particolare quanto al termine per la costituzione. Infatti, per effetto della Riforma Cartabia, si prevedeva che l'appello incidentale dovesse essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione (così recitava l'art. 343 c.p.c., post Cartabia); al contempo, però, l'**art. 347 c.p.c.**, nel disciplinare la costituzione in giudizio dell'appellato, rinviava alle modalità e termini per la costituzione del convenuto in I grado ex art. 166 c.p.c. Senonché la Riforma Cartabia era intervenuta sull'art. 166 c.p.c., chiarendo che il convenuto deve costituirsi 70 (e non più 20) giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione. Ne usciva una disciplina della costituzione in appello schizofrenica: se l'appellato avesse voluto proporre appello incidentale, doveva costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza; se invece avesse inteso solo resistere all'appello della controparte, avrebbe dovuto costituirsi 70 giorni prima dell'udienza (v. **p. 521, cap. 2, Sez. VII, Vol. II, Spiegazioni**).

Vi pone rimedio – secondo una interpretazione già invalsa all'indomani dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia – il Correttivo 2024 intervenendo sia

sull'art. 343 c.p.c. (che oggi non indica più qual è il termine per la formulazione dell'appello incidentale, ma dice che esso va fatto a pena di decadenza nel termine previsto dall'art. 347 c.p.c.), sia sull'art. 347 c.p.c. (che disciplina il termine di costituzione in appello senza più rinviare al giudizio di I grado, ma chiarendo che l'appellato per costituirsi tempestivamente deve farlo almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione in appello).

6.2. Gli interventi in tema di giudizio per cassazione: il *dies a quo* del termine per il deposito del controricorso in replica al ricorso incidentale e il venir meno della necessità del rilascio di nuova procura alle liti ex art. 380-bis c.p.c.

Il Legislatore del 2024 interviene anche sul giudizio per cassazione, con interventi abbastanza circoscritti.

Anzitutto aggiorna il testo dell'**art. 371 c.p.c.** (v. **p. 583, cap. 3, Sez. VII, Vol. II, Spiegazioni**), sul controricorso, per chiarire che – poiché a seguito della Riforma del 2022, a norma dell'art. 370 c.p.c., il controricorso, anche quando contenente un ricorso incidentale, va solo depositato presso la S.C., e non notificato alla controparte – il termine di 40 giorni per depositare un controricorso in replica al controricorso con ricorso incidentale avversario, decorre dal deposito del controricorso che contiene il ricorso incidentale.

L'altro intervento del Correttivo 2024 riguarda l'**art. 380-bis c.p.c.**, sul procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (**pp. 593-594, cap. 3, Sez. VII, Vol. II, Spiegazioni**): quello strumento con cui la S.C. porta a conoscenza del ricorrente le ragioni di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, formulando alle parti una sintetica proposta di definizione, per tali ragioni, del ricorso. Se entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta il ricorrente non formula istanza per richiedere la decisione del ricorso, questo si intende rinunciato. Prima dell'intervento del Correttivo, l'istanza per la decisione del ricorso doveva essere sottoscritta da difensore munito di nuova procura speciale (come se ciò potesse rendere più attenta la parte al rischio cui andava incontro: una decisione di rigetto del ricorso con condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.). Il Correttivo elimina la necessità di rilascio di una nuova procura speciale (ma non è chiaro se la modifica all'art. 380-bis c.p.c. valga sin dalla entrata in vigore del Correttivo, o si applichi solo a quei giudizi di cassazione iniziati, in I grado, dopo l'entrata in vigore del correttivo: ossia tra uno svariato numero di anni, il che renderebbe privo di effettività questo intervento del 2024).

